



COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA MUNICIPALE SULL'USO DEGLI SPAZI AMMINISTRATIVI

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati gli art. 179 cpv. 1 e 192 LOC e il Regolamento comunale (Rcom)

ORDINA

CAPITOLO 1

Norme generali

Art. 1

Scopo

¹ Il Municipio mette a disposizione di singole persone, gruppi o associazioni gli spazi presso gli stabili amministrativi per riunioni, assemblee, conferenze, manifestazioni, matrimoni o analoghi scopi.

² Le esigenze di utilizzo da parte del Municipio o dei suoi Servizi sono da considerarsi prioritarie. In casi eccezionali e previa comunicazione, eventuali autorizzazioni già rilasciate possono essere revocate.

Art. 2

Competenze

Il coordinamento delle attività proposte e il rilascio delle autorizzazioni per l'uso degli spazi compete al Municipio tramite il Segretario comunale.

Art. 3

Procedura

Le richieste devono essere presentate alla Cancellaria comunale almeno 15 giorni prima della data dell'evento.

Art. 4

Responsabilità

¹ I beneficiari dell'autorizzazione sono responsabili per eventuali danni arrecati agli spazi e alle infrastrutture messe loro a disposizione.

² Il Municipio declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, sia all'interno che all'esterno degli spazi amministrativi, così come per oggetti abbandonati o venuti a mancare.

CAPITOLO 2

Norme di utilizzo

Responsabile	<p>Art. 6</p> <p>Le associazioni, i gruppi o i singoli organizzatori devono comunicare per iscritto alla Cancelleria comunale le generalità e i recapiti delle persone responsabili dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza.</p>
Spazi	<p>Art. 7</p> <p>L'autorizzazione riguarda in principio le sale e gli spazi esterni ad esse adiacenti, salvo diversa disposizione nella relativa decisione.</p>
Orari	<p>Art. 8</p> <p>Gli orari di utilizzazione dei locali sono fissati nella decisione di autorizzazione e devono essere scrupolosamente rispettati.</p>
Quiete	<p>Art. 9</p> <p>Gli organizzatori devono rispettare le norme federali, cantonali e comunali sulla repressione di rumori molesti e inutili. In particolare, i rumori non devono essere udibili all'esterno del locale e all'esterno della sala non sono ammessi rumori provocati da schiamazzi o da veicoli, salvo quelli necessari per il posteggio.</p>
Ordine e pulizia	<p>Art. 10</p> <p>¹ Gli spazi devono essere riconsegnati in ordine e puliti.</p> <p>² In caso di mancato riordino e carente pulizia, il Municipio può addebitare ai responsabili le relative spese.</p> <p>³ Il Municipio può richiedere una cauzione sino a CHF 500.- a copertura delle eventuali spese di riordino e pulizia.</p>
Danni	<p>Art. 11</p> <p>¹ Gli organizzatori sono responsabili di qualsiasi danno causato al locale, al mobilio e in generale a tutti gli oggetti in esso contenuti.</p> <p>² Il Municipio può addebitare ai responsabili le spese per il risarcimento dei danni causati.</p>
Allestimento	<p>Art. 12</p> <p>¹ Eventuali allestimenti della sala che ne modificano la struttura devono essere comunicati e autorizzati dal Segretario comunale.</p> <p>² L'allestimento non deve arrecare alcun danno alla struttura.</p>

Divieti e sicurezza

Art. 13¹ All'interno delle sale è vietato:

- a) fumare;
- b) l'impiego di fiamme libere, fumo o materiali incandescenti.

² L'utente è responsabile dell'utilizzo di installazioni elettriche (illuminazione, decorazioni, ecc.) e della loro conformità alle normative vigenti.

Disposizioni particolari

Art. 14

Il Municipio può sottoporre l'autorizzazione al rispetto di ulteriori disposizioni logistiche e/o di sicurezza.

Consegna della chiave

Art. 15¹ La chiave, previo versamento di una cauzione di CHF 50.- dovrà essere ritirata negli orari di ufficio presso l'Ufficio tecnico comunale.² Con il ritiro della chiave i beneficiari dell'autorizzazione dichiarano di essere a conoscenza del contenuto della presente Ordinanza.

CAPITOLO 3

Tasse

Uso del Palazzo municipale, del Centro nautico e dell'Edificio scolastico

Art. 16¹ Per la messa a disposizione delle sale per utilizzi privati o a fini di lucro, il Municipio preleva:

- a) per ogni mezza giornata / serata: CHF 100.-
- b) per ogni giornata d'occupazione: CHF 200.-
- c) dal secondo giorno di occupazione e per ogni ulteriore: CHF 50.-

² Per la messa disposizione delle sale a enti, associazioni (incluse sezioni di partiti politici), gruppi a carattere sociale e senza scopo di lucro, il Municipio non preleva alcuna tassa.

Uso del Palazzo Branca Baccalà

Art. 17¹¹ L'utilizzo delle sale del Palazzo Branca Baccalà per congressi, riunioni, conferenze, manifestazioni (inclusi servizi di catering), matrimoni o eventi simili è soggetto alle seguenti tariffe:

Spazi	Costo per 4 ore	per ogni ora supplementare
Spazi esterni	200.-	50.-
Spazi nel seminterrato	200.-	50.-
Sala al piano terreno	100.-	50.-
Sale al primo piano	100.-/sala	50.-
Sala grande al primo piano	300.-	50.-
Sala grande al secondo piano	300.-	50.-
Sala di rappresentanza al secondo piano	100.-	50.-
Loggia	200.-	50.-

Altre sale al secondo piano	100.-/sala	50.-
-----------------------------	------------	------

²Per matrimoni di persone domiciliate è concesso uno sconto del 50% sull'uso della sala di rappresentanza e della Loggia.

³L'utilizzo delle sale è gratuito per enti, associazioni (incluse le sezioni di partiti politici) e gruppi a carattere sociale e senza scopo di lucro con sede a Brissago, purché l'uso sia destinato a riunioni, assemblee o conferenze e non superi la durata di 3 ore. Per enti, associazioni o gruppi non aventi sede a Brissago è previsto uno sconto del 50% sulla tariffa ordinaria. In tutti i casi, è richiesto un contributo di CHF 50.00 per le spese di pulizia dei locali.

CAPITOLO 4 Disposizioni finali

Art. 18

Dineghi e
contravvenzioni

¹ L'uso dei locali può essere rifiutato a coloro che si sono resi responsabili della violazione della presente Ordinanza.

² Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

Art. 19

Abrogazioni

La presente Ordinanza sostituisce l'Ordinanza municipale concernente l'uso ed il tariffario per le sale di rappresentanza dell'8 aprile 2003, come pure ogni altra disposizione incompatibile e contraria.

Art. 20

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
(V. Marcacci Rossi)



Il Segretario
(Avv. G. Cotti)

Risoluzione municipale n. 0740 del 14.06.2016.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 16.06.2016 e il 17.07.2016.

Risoluzione municipale n. 1004 del 20.01.2025.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 31.01.2025 e il 03.03.2025.